



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 106 e abb.

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica
dei prodotti cosmetici

(Testo unificato)

N. 109 – 21 settembre 2016



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 106 e abb.

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica
dei prodotti cosmetici

(Testo unificato)

N. 109 – 21 settembre 2016

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 106 e abb.

Titolo breve: Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici

Iniziativa: parlamentare

in prima lettura alla Camera

Commissione di merito: Commissioni riunite VIII e X

Relatrici per le Commissioni di merito: Gadda, per la VIII Commissione
Mucci, per la X Commissione

Gruppi: VIII: PD

X: Misto

Relazione tecnica: assente

Parere richiesto

Destinatario: Commissioni riunite VIII e X in sede referente

Oggetto: nuovo testo unificato

INDICE

ARTICOLI 1-9	- 3 -
CERTIFICAZIONE ECOLOGICA DEI PRODOTTI COSMETICI	- 3 -

PREMESSA

La proposta di legge in esame reca disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici.

È oggetto della presente Nota il testo unificato delle proposte di legge di iniziativa parlamentare C 106 e C 2812, come modificato nel corso dell'esame presso le Commissioni di merito.

Il testo del provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1-9

Certificazione ecologica dei prodotti cosmetici

Normativa vigente: il DM n. 413/1995 ha istituito presso il Ministero dell'ambiente il Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, organismo competente in materia di assegnazione di marchi di qualità ecologica e in materia di ecogestione e audit. Il Comitato, ai sensi degli articoli 3, 5 e 12 del decreto, si avvale del supporto tecnico dell'ISPRA. Con specifico riferimento ai marchi di qualità ecologica, l'articolo 5 prevede che l'ISPRA svolga le seguenti attività di supporto: istruttoria tecnico amministrativa delle domande di assegnazione del marchio; predisposizione dei formulari per la compilazione delle domande di assegnazione del marchio; istituzione e gestione di appositi e distinti registri delle domande di assegnazione di tale marchio ricevute, accolte e respinte; informazione del pubblico e delle imprese sulla specifica normativa europea attraverso appositi strumenti, anche eventualmente tramite collaborazione delle camere di commercio, industria e artigianato, senza l'aggravio di ulteriori oneri; promozione di studi e ricerche necessari per l'attuazione della specifica disciplina europea. L'articolo 10 prevede, altresì, che le domande di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica siano soggette al pagamento di un diritto a copertura delle spese relative all'istruttoria delle domande stesse. I soggetti cui sia stato assegnato un marchio CE di qualità ecologica sono tenuti a pagare ogni anno un diritto di utilizzazione del marchio stesso. I costi delle eventuali prove sui prodotti per i quali si chiede l'assegnazione del marchio europeo di qualità ecologica non sono inclusi né nel diritto relativo alla domanda, né nel diritto annuo. Tali costi sono a carico del richiedente o dell'assegnatario.

Le norme disciplinano l'assegnazione del marchio italiano di qualità ecologica ai prodotti cosmetici disponendo che tale marchio venga rilasciato, su richiesta del produttore e

secondo la procedura di certificazione di cui all'articolo 4, per quei prodotti cosmetici¹ che soddisfino i parametri ecologici specificamente indicati all'articolo 3 e che presentino un carico ambientale inferiore alla media dei prodotti in commercio. Il marchio viene assegnato dal Comitato di certificazione previsto dal DM n. 413/1995 (Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit) che dovrà provvedere con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 2).

L'articolo 3 demanda ad un regolamento del Ministro dell'ambiente la definizione dei parametri ecologici e dei connessi criteri di valutazione e calcolo applicabili ai prodotti cosmetici ai fini dell'attribuzione del marchio di qualità ecologica. Vengono, altresì, indicati i criteri che dovranno informare l'emanazione del summenzionato regolamento con riferimento ai limiti relativi alla tossicità, alla nocività e alla biodegradabilità, nonché alla qualità degli imballaggi, dei prodotti cosmetici. I parametri ecologici e i connessi criteri di valutazione e calcolo hanno validità di quattro anni dall'adozione del regolamento. Il Ministero dell'ambiente provvede all'aggiornamento del regolamento con cadenza quadriennale.

Il summenzionato Comitato si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) che provvede per le funzioni rientranti tra le proprie finalità istituzionali con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 5). Nello specifico l'ISPRA svolge le seguenti attività di supporto:

- analisi dei dossier ecologici e di dermocompatibilità relativi alla realizzazione degli strumenti di calcolo e altre funzioni relative ai parametri ecologici e di dermocompatibilità (articolo 5, comma 2, lett. *a*);
- istituzione e gestione di registri relativi alle procedure di assegnazione dei marchi, e del regolare pagamento dei diritti di uso degli stessi (articolo 5, comma 2, lett. *b*);
- elaborazione di proposte di modifica del regolamento di cui all'articolo 3 (articolo 5, comma 2, lett. *c*);
- attività di promozione e informazione presso consumatori e produttori di cosmetici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 5, comma 2, lett. *d*);
- promozione di attività di formazione, studi e ricerche² (articolo 5, comma 2, lett. *e*).

Viene, inoltre, disposto che gli obiettivi di controllo stabiliti dal provvedimento in esame siano finalizzati, in particolare, a promuovere la riduzione dell'inquinamento idrico, della produzione di rifiuti e dei potenziali rischi ambientali, nonché a promuovere la prevenzione dei potenziali rischi per la salute e a verificare la coerenza dell'etichettatura rispetto ai contenuti del prodotto (articolo 6).

¹ Ai fini dell'individuazione dei prodotti cosmetici in riferimento, l'articolo 1 rinvia all'art. 1, della legge n. 713/1986, e al Regolamento (CE) n. 1223/2009.

² Funzionali all'attuazione del regolamento (CE) 1223/2009.

Viene, altresì, previsto che i soggetti richiedenti l'assegnazione del marchio siano tenuti al pagamento di un diritto a copertura delle spese istruttorie nonché, in caso di assegnazione del marchio, di un diritto annuale di utilizzazione. Sono, inoltre, a carico del soggetto richiedente le spese relative alle verifiche di controllo, alle eventuali prove di laboratorio nonché le spese per la registrazione del contratto. La determinazione degli importi relativi ai summenzionati diritti e spese viene demandata ad un decreto interministeriale. I relativi proventi sono versati in conto entrata e riassegnati, nella misura del 50 per cento, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per le esigenze di funzionamento del Comitato, da destinare prioritariamente alle campagne di promozione, formazione, studio e ricerca, ivi comprese quelle svolte dall'ISPRA ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. *d)* ed *e)* nonché alle attività di controllo (articolo 7).

Vengono, infine, disciplinati i profili sanzionatori connessi all'utilizzo improprio o abusivo del marchio di certificazione (articolo 8) demandando, altresì, ad un decreto ministeriale³ la revisione del DM n. 413/1995, al fine di adeguarne le norme sul funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit alle disposizioni in esame (articolo 9).

Al riguardo, in merito alle attività assegnate ai soggetti competenti in materia (il Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit e l'ISPRA), appare necessario acquisire elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità per i medesimi soggetti di svolgere le attività previste dal testo in condizioni di neutralità finanziaria, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto dagli articoli 2 e 5. Si rileva peraltro che una quota delle risorse di cui all'articolo 7 è destinata al predetto Comitato nonché ad alcune attività svolte dall'ISPRA.

Con riguardo al finanziamento delle attività di istruttoria e delle verifiche di controllo, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, si rinvia a quanto di seguito evidenziato per i profili di copertura finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che l'articolo 7 stabilisce che i soggetti che presentano la domanda per l'assegnazione del marchio siano tenuti a pagare un diritto a copertura delle spese di istruttoria e, in caso di ottenimento del marchio, un diritto annuale di utilizzazione. Inoltre sono a carico dei richiedenti anche le spese per lo svolgimento delle verifiche di controllo, le eventuali prove di laboratorio di cui all'articolo

³ Da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

4, comma 2, e le spese per la registrazione del contratto (*non è chiaro di quale contratto si tratti*).

Con decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, dovranno essere quantificati gli importi sopra indicati. Dei relativi importi si prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la riassegnazione, nella misura del 50 per cento, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per esigenze di funzionamento del Comitato. Tali importi dovranno essere prioritariamente destinati a campagne di promozione, formazione, studio e ricerca, comprese quelle svolte dall'ISPRA ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, del provvedimento, nonché alle attività di controllo.

Al riguardo, si osserva che l'articolo 7, recante Risorse finanziarie per la gestione del Comitato, presenta i seguenti profili di criticità:

1. non sembra prevista alcuna copertura per le spese di istruttoria e per le spese concernenti le verifiche di controllo e le eventuali prove di laboratori accreditati. Infatti mentre i commi 1 e 2 prevedono, rispettivamente, che tali spese siano a carico dei richiedenti, il comma 3 stabilisce che gli introiti derivanti dai pagamenti effettuati dai richiedenti siano destinati, nella misura del 50 per cento, esclusivamente alle esigenze di funzionamento del Comitato e prioritariamente a campagne di promozione, formazione, studio e ricerca, nonché a non meglio precisate attività di controllo. Peraltro non può ritenersi che il restante 50 degli introiti sia destinato alla copertura delle predette spese, giacché, in mancanza di un'esplicita previsione normativa, le corrispondenti risorse rimangono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;
2. la riassegnazione degli introiti viene effettuata per provvedere alle spese di funzionamento del Comitato, ricomprendendo in tali spese anche quelle relative alle campagne di promozione, formazione, studio e ricerca, svolte dall'ISPRA ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, senza che si provveda ad una assegnazione diretta di risorse all'ISPRA stesso ovvero alla regolazione dei rapporti finanziari tra Comitato e ISPRA per le attività svolte da quest'ultimo;

3. la destinazione delle risorse alle spese di funzionamento del Comitato e ad alcune funzioni dell'ISPRA non risulta coerente con gli articoli 2, comma 2, e 5, comma 1, che invece prevedono che i citati organismi svolgano le funzioni previste dal provvedimento con le risorse umane, strumentali⁴ e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

⁴ Si evidenzia che l'articolo 2, comma 2, si limita a menzionare le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, tralasciando quelle strumentali.